



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**GARA A PROCEDURA APERTA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO D’UFFICIO,
OCCORRENTE PER LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E SANITARIE
AZIENDALI. NUMERO GARA: [2555347]**

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO



ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di cancelleria e materiale vario d'ufficio occorrente ai vari servizi ed uffici delle Strutture Sanitarie Aziendali per:

- ✓ l'Ambito Distrettuale di Venosa ex **Asl 1**
- ✓ l'Ambito Distrettuale di Potenza ex **Asl 2**
- ✓ l'Ambito Distrettuale di Lagonegro ex **Asl 3**

Gli articoli da fornire sono quelli descritti nell' **Appendice 1** che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

I quantitativi triennali riportati a fianco di ciascuno di essi, s'intendono indicativi a titolo meramente presuntivo e non impegnativo, potendo gli stessi subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dell'effettivo fabbisogno.

Pertanto, la Ditta fornitrice sarà tenuta a consegnare, alle medesime condizioni contrattuali, tutto ciò che verrà effettivamente ordinato, senza diritto a pretendere compensi diversi qualora le quantità richieste risultassero, nel corso od al termine della fornitura, diverse da quelle indicate, o che alcuni articoli non siano stati per niente ordinati.

Si precisa che i consumabili (cartucce inkjet, toner, nastri, etc.) dovranno essere esclusivamente della marca originale indicata, ed espressamente richiesta. Pertanto, non saranno accettati materiali compatibili, rigenerati e/o diversi.

ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE

Per Azienda si intende l'Azienda Locale di Potenza (A.S.P.), e per Ditta si intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3 DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria ha, comunque, l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e, comunque, non oltre il limite di un anno dalla scadenza naturale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche normative e/o organizzative nel settore sanitario; ovvero qualora l'Azienda intenda provvedere diversamente all'esecuzione totale o



parziale della fornitura assegnata, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

ARTICOLO 4 PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura di cancelleria e materiale vario per ufficio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi dovranno intendersi per merce resa all'Azienda, franco di ogni onere e rischio per imballo e trasporto ai diversi uffici e strutture periferiche Aziendali.

ARTICOLO 5 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.. Decorsi i 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art. 7 c. 4 lett. c, e c. 5 del D.Lgs n. 163/2006, e s.m.i..

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di una apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 6 ORDINAZIONI

Gli esatti quantitativi dei prodotti da fornire risulteranno da appositi ordini scritti emessi dall'Azienda ed inviati alla Ditta sia via fax che per posta ordinaria. Le consegne dovranno essere effettuate entro **10** (dieci) giorni alla ricezione del buono d'ordine nelle ore antimeridiane e, cioè: dalle ore 8:30 alle ore 12:30, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, e presso i magazzini delle strutture di questa Azienda che verranno indicati di volta in volta sul buono d'ordine. Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli inviati con quanto indicato sul documento di trasporto. Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, ai fini della necessaria autorizzazione.



Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l'ora di consegna, i riferimenti del buono d'ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda, e le relative quantità, in caso contrario la consegna non può essere accettata; la firma di qualunque documento di trasporto-consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto-consegna il soggetto fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell'oggetto.

Il soggetto fornitore è responsabile "in toto" per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere diversamente, per problemi di tempo, con consegne in luogo diverso da quello indicato nell'Ordine, il materiale sarà respinto al mittente.

In casi eccezionali, qualora l'Azienda rimanga sprovvista di materiale, la consegna dovrà avvenire entro **48 ore** dal ricevimento dell'ordine ed il materiale dovrà essere consegnato presso la sede indicata nell'ordinativo.

E' facoltà dell'Azienda addebitare, in caso di ritardo nelle consegne oltre il termine dichiarato in sede di offerta, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza, nonché le penalità previste.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per ogni ordinativo e singola consegna la Ditta dovrà emettere relativa fattura la quale dovrà essere inviata a: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P) – VIA TORRACA N. 2 – 85100 POTENZA.

La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. data e numero dell'ordine di fornitura emesso;
2. data e numero della documentazione di accompagnamento della merce (D.D.T.);
3. I quantitativi consegnati con l'esatta descrizione dei prodotti in conformità a quelli indicati in offerta;
4. Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie (CODICE IBAN), ai fini della tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010), come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217;
5. Percentuale IVA di legge;
- 6. Inserimento n.° C.I.G. (Codice Identificativo della Gara);**
7. Ogni altra indicazione utile.

Si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario e/o postale, oppure di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.



Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002. E' fatto salvo l'accordo tra l'Azienda Sanitaria locale di Potenza (A.S.P.) e la ditta aggiudicataria di prevedere in deroga al D.Lgs. 231/2002 il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del C.C., dopo la scadenza del termine di cui sopra, e fino alla data di emissione del mandato di pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Azienda, e la durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale della Provincia di competenza- agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 9

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI SULLE FORNITURE

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal presente capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:

1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto;
2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di **8** giorni solari;
3. Il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal referente del servizio magazzino o da persona da questi delegata. L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal capitolato speciale di



gara ed alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda medesima si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale;

4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la Ditta dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato;
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo;
6. Nell'eventualità di discordanze qualitative, quest'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando alla Ditta le eventuali maggiori spese. Tale procedura potrà essere adottata per le partite di merce richieste e non consegnate nei termini stabiliti. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il Magazzino dell'Azienda senza alcuna responsabilità da parte della stessa per ulteriori danni subiti;
7. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti risulti non rispondente ai requisiti prescritti, l'Azienda ne darà comunicazione alla Ditta ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino alla completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento.

ARTICOLO 10 ONERI FISCALI

L'importo sul valore aggiunto (I.V.A.) che la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell'art. 18 della Legge 20/10/1972 n. 633, e s.m.i. è a carico dell'Azienda. Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.

ARTICOLO 11 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale presunto, al netto dell'Iva. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. in caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti



parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 12 STIPULA CONTRATTO

Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, presuntivamente calcolate in € 250,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva. La stipulazione del contratto non potrà avvenire se non decorsi 30 giorni dalla notificazione dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 13 RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI.

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti.



Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta.

Pertanto, l'Azienda potrà acquistare il materiale di cancelleria in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 14 DIVIETO DI CESSIONE O DI SUB-APPALTO

E' vietato alla Ditta di cedere o di dare in sub-appalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura oggetto del presente Capitolato, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Le cessioni ed i sub-appalto senza la preventiva autorizzazione della Azienda o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere nell'Azienda il diritto di sciogliere il contratto ed effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di ogni conseguente danno.

ARTICOLO 15 PENALITA'

La Ditta, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta all'applicazione di una penale pari al 10%, al netto dell'Iva, dell'importo della fornitura ordinata, quando:

1. non effettua la fornitura entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente capitolato;
2. non effettua o effettua con ritardo la sostituzione del materiale non rispondente ai requisiti richiesti, ovvero riscontrati difettosi in fase di distribuzione degli stessi;
3. si rende colpevole di deficienze nella qualità dei beni forniti e dei prodotti utilizzati.

L'ammontare della penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, quando:

- ❑ in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta della spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- ❑ in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- ❑ in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti;
- ❑ in caso di recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuazione di forniture parziali;
- ❑ in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate ;
- ❑ se la Ditta cede in tutto od in parte il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- ❑ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 15;
- ❑ se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- ❑ per motivi di pubblico interesse;
- ❑ in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- ❑ in caso di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia.

Il contratto si intende, altresì, risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 16, e con eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 di detta legge

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Ditta può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'articolo 1672 del Codice Civile.

ARTICOLO 17

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE – MORTE DEL CONTRAENTE



In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure relative, fatto dei danni.

In caso di morte del titolare della Ditta, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del de cuius in via fra loro solidale.

ARTICOLO 18 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso di questa Azienda Sanitaria, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto, e non alterino le garanzie previste per l'Azienda Sanitaria nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 30 giorni, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ARTICOLO 19 RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità che al riguardo le venisse mossa.

ARTICOLO 20 DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti derivanti dal contratto il domicilio legale della Ditta è eletto presso la sua sede legale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti in conseguenza del contratto oggetto del presente capitolato di appalto, sarà competente unicamente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile.